

1. Adeguata conoscenza delle prescrizioni applicabili prima di mettere a disposizione i prodotti sul mercato

Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

2. Verifica delle marcature prescritte, delle istruzioni d'uso e informazioni sulla sicurezza

Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in **lingua italiana**, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di riferimento applicabili al prodotto.

3. Gestione delle non conformità e/o rischio prima di mettere a disposizione i prodotti sul mercato

Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di riferimento applicabili, non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello sviluppo economico.

4. Immagazzinamento e trasporto

I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di riferimento applicabili.

5. Gestione delle non conformità e/o rischio dopo l'immissione sul mercato

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

6. Collaborazione con le Autorità di vigilanza

I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei prodotti non conformi.